



# **COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO**

***Città Metropolitana di Palermo***

**COPIA**

## **ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 14-04-2023**

<b>Oggetto:</b>	Ordinanza per la pulizia e manutenzione dei fondi prospicienti con le strade e aree pubbliche di qualsiasi genere.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL SINDACO**

**VISTA** la proposta di ordinanza di cui all'oggetto;

**VISTA** la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

**VISTI:**

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

**RITENUTO** di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

**ORDINA**

di approvare ed adottare l'allegata proposta di ordinanza, a firma del Responsabile del procedimento MIGLIORE GAETANO SALVATORE, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

**IL SINDACO**

*F.to Milone Maurizio*

**Dato atto** dei dispositivi di cui agli articoli 29 e 31 del vigente codice della strada che, testualmente così recitano:

#### **Art. 29**

*1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

*2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.*

*4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

#### **Art. 31**

*1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.*

*2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641.*

*3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

**Al fine** di rendere più sicura la circolazione di tutti i veicoli e dei pedoni su tutte le strade di questo territorio comunale, garantendo, altresì, la regolare visibilità e percorribilità di dette sedi stradali allo scopo di evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, gli incroci e segnali stradali;

**Visti** gli artt. n. 913 e seguenti del Codice Civile, che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

**Visto** l'art. 29, commi 1° e 2° del D.L. vo 285/1992(C.d.S.);

**Visto** il D.P.R. nr. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.);

**Visto** il D.L. vo 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m. ed i.

## **ORDINA**

A tutti i proprietari di fondi prospicienti le pubbliche vie comunali e/o provinciali, ricadenti nel territorio comunale di Belmonte Mezzagno, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno (primo ciclo di manutenzione) e entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno (secondo ciclo di manutenzione) a porre in essere tutte le attività finalizzate al rispetto degli articoli di legge sopra evidenziati ed in particolare:

- taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade comunali, aree pubbliche o di uso pubblico;
- pulizia e manutenzione delle recinzioni che prospettino su strade comunali, aree pubbliche o di uso pubblico, per una fascia all'esterno di larghezza pari a mt. 1,00 dalla delimitazione della proprietà;
- regolazione delle siepi, manutenzione delle piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, affinché la vegetazione non occulti la segnaletica verticale e non invada le strade e le loro pertinenze, con l'effetto di ridurre la visibilità nei pressi di curve, incroci e nell'ordinaria circolazione in generale; le siepi e le ramagli dovranno essere contenute secondo quanto stabilito dal codice della strada;
- taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubblico o di uso pubblico;
- regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli prospicienti o che aggettano su strade comunali, aree pubbliche o di uso pubblico.

**La mancata osservanza dell'ordine sopra impartito, ove non configuri reati o infrazioni di più grave entità, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 29 e 31 del vigente Codice della Strada e dei Regolamenti Comunali in materia vigenti.**

**Si rende noto che:**

- In caso di mancata osservanza del termine perentorio sopra indicato per l'esecuzione delle opere di bonifica di che trattasi, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, d'ufficio, senza indugio ed in danno degli utenti inadempienti, nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza che il caso necessita;

- Fino alla messa in sicurezza delle ripe e di tutte le pertinenze stradali sopra indicate, resta in capo ai proprietari, il risarcimento di danni di qualsiasi natura ed entità causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza.

#### **Avvertenze:**

- Tutte le tipologie di materiali derivanti dall'attività di pulizia e messa in sicurezza di dette superfici, dovranno essere conferite con le modalità previste per legge e dallo specifico Regolamento Comunale in materia vigente;
- nel caso in cui, per l'esecuzione dei lavori o in caso di salvaguardia dell'incolumità pubblica, si rendesse necessario l'occupazione di aree pubbliche; sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle previste autorizzazioni da parte di questo Comune o dell'Ente proprietario della strada.

### **D I S P O N E**

Che l'Ufficio Messi Comunali provveda alla pubblicazione e alla notifica della presente ai Comandanti della Polizia Locale, della Stazione Carabinieri e al Responsabile del Servizio Tecnico. Alla stessa ordinanza, a cura del suo Responsabile, sarà data ampia divulgazione mediante pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale di questo Comune.

### **TERMINI DI RICORSO**

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

1. entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6/12/1971 n. 1034;
2. entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

**Il Responsabile del Procedimento**

*F.to MIGLIORE GAETANO SALVATORE*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESP. SERVIZIO AFFARI GENERALI, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente ordinanza, ai sensi della L:R: 02/12/1991, n°44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Belmonte Mezzagno il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Registro delle Pubblicazioni n°

Li

**II RESP. SERVIZIO AFFARI GENERALI**

*F.to Dott.sa MAIDA PATRIZIA*